

Lista di controllo: requisiti delle esperte e degli esperti d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni per l'iscrizione nell'elenco indirizzi del FACH

I requisiti sono oggetto di verifica prima dell'iscrizione nell'elenco. Le verifiche sono eseguite dalle associazioni ASCA/VABS e FAGES o, per le esperte e gli esperti in diagnosi che non sono membri di tali associazioni, direttamente dal FACH.

Premesse per l'iscrizione nell'elenco indirizzi

S N

Formazione di base		
Le esperte e gli esperti in diagnosi devono aver concluso una formazione professionale di base nel settore edile o tecnico (ad es. direttore dei lavori, architetto, ingegnere civile, assistente di cantiere, impresario costruttore, formazione in scienze naturali) e/o disporre di una specializzazione nel settore delle costruzioni.		
Formazione di esperto/a d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni		
I requisiti sono considerati soddisfatti in caso di: - percorsi formativi di 4-5 giorni in Svizzera, oppure - una formazione equivalente all'estero, oppure - molta esperienza nell'ambito della diagnosi di edifici (almeno 5 anni con diagnosi eseguite su 100 diversi oggetti).		
Esame nazionale		
Le esperte e gli esperti d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni, il cui nominativo è presente nell'elenco FACH hanno superato con successo il relativo esame nazionale.		
Esperienza professionale		
Per essere inseriti nell'elenco le esperte e gli esperti d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni devono aver svolto questa attività per almeno due anni (prova dell'esperienza).		
Indipendenza		
Le esperte e gli esperti in diagnosi riportati nell'elenco devono essere indipendenti rispetto alle ditte specializzate in bonifiche da amianto, soprattutto per quanto riguarda la verifica e l'autorizzazione dei lavori di bonifica.		
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute		
Le esperte e gli esperti in diagnosi riportati nell'elenco seguono le direttive di sicurezza per i sopralluoghi e il prelievo di campioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale e alla protezione di terzi.		
Garanzia della qualità		
La determinazione delle sostanze nocive deve essere effettuata secondo le regole della tecnica. Bisogna rispettare le disposizioni della legislazione svizzera (in particolare ORRPChim, OPI, OLCostr e OPSR), la direttiva CFSL 6503, le disposizioni del FACH e i mansionari / regolamenti delle associazioni ASCA/VABS o FAGES.		

Insieme alla domanda di iscrizione nell'elenco vengono inoltrate tre perizie sulle sostanze nocive di edifici eseguiti prima della ristrutturazione o della demolizione (con il consenso del committente o in forma anonimizzata).		
--	--	--

Processo di miglioramento della qualità FACH - FAGES - VABS/ASCA

I criteri per **ISCRIVERSI** e **RIMANERE** nell'elenco del FACH sono descritti nel documento «Processo di miglioramento della qualità del Forum Amianto Svizzera (FACH) e delle associazioni FAGES e VABS/ASCA». Per rimediare alle carenze e migliorare la qualità, i reclami sono trattati secondo questo processo, in collaborazione con l'esperta o l'esperto in diagnosi in questione.

S N

Le perizie sulle sostanze nocive che vengono allegate devono in particolare contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:

La determinazione delle sostanze nocive è stata eseguita dalla persona o dalla ditta che fa domanda di iscrizione nell'elenco. Il nome della persona che ha eseguito la diagnosi è menzionato nella perizia.		
Descrizione del mandato: screening dell'edificio o determinazione delle sostanze nocive prima della ristrutturazione / demolizione con indicazione dell'anno di costruzione, dei locali, del perimetro di indagine ecc.		
La perizia elenca esaustivamente quali materiali sospettati di contenere inquinanti sono stati presi in considerazione (secondo il sito www.polludoc.ch).		
Nella perizia, tutti i materiali sospetti e i siti contaminati devono essere descritti dettagliatamente (planimetria, foto ecc.).		
Nella perizia devono figurare i campioni di materiale con i rispettivi luoghi di prelievo. I certificati di analisi originali sono allegati al rapporto.		
Valutazione del rischio in caso di utilizzo / lavorazione (pubblicazione Suva 84024, «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente»).		
Valutazione dell'urgenza di risanamento – misure immediate (FACH 2891).		
Valutazione dei lavori per i quali bisogna fare ricorso a una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva (pubblicazione Suva 84024, «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente»).		
Campioni di materiale (amianto): analisi eseguite solo da laboratori che soddisfano gli standard di qualità secondo l'elenco FACH.		
Misurazione dell'aria ambiente (amianto): analisi eseguite solo da laboratori che soddisfano gli standard di qualità secondo l'elenco FACH.		
Etichettatura dei materiali contenenti amianto (direttiva CFSL n. 6503, capitolo 5.5).		
Gestione dei rifiuti, concetto di smaltimento.		

Regole della tecnica applicate		
Determinazione delle sostanze nocive: (ad es. Polludoc, Specifiche ASCA/VABS o FAGES).		
Progetto di costruzione – fasi della bonifica (FACH 2955).		
Sicurezza sul lavoro (direttiva CFSL n. 6503). Applicazione delle regole della tecnica (www.suva.ch/amianto : opuscoli, schede tematiche, regole settoriali).		
Criteri per la revoca delle misure di protezione delle zone bonificate, controlli visivi (FACH 2955).		
Linee guida per il prelievo di campioni (ad es. HSG264 Asbestos: The survey guide).		
Linee guida per le misurazioni dell'aria interna (ad es. SN EN ISO 16000-7:2007 Indoor air - Part 7, VDI 3492, DGUV-I 213-546).		

Aggiornamento annuale

S N

Indirizzi / Esperti/e d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni		
Le ditte dell'elenco aggiornano regolarmente le informazioni sulle persone che lavorano come esperto/a d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni.		
Formazione continua		
Una formazione continua della durata di almeno 3 giorni ogni 3 anni (o 1 giorno all'anno) è necessaria per rimanere nell'elenco. Questo include: - formazione continua organizzata dalle associazioni ASCA/VABS o FAGES; - seminari, conferenze ecc. in relazione agli inquinanti degli edifici; - altre formazioni complementari in relazione agli inquinanti degli edifici. Le due associazioni verificano la formazione continua dei rispettivi membri. Le esperte e gli esperti in diagnosi che non sono membri di una delle due associazioni devono ogni anno notificare spontaneamente la formazione continua al FACH.		

FACH, 01.07.2025